

RDO

SERVIZIO TRIENNALE DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI CONTENITORI, PER LE DIVERSE SEDI DI ARPA PIEMONTE (CIG 93287529AD)

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI	
PARTE A	
CAPITOLATO TECNICO	
ART. 1	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO
ART. 2	TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 3	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE
ART. 4	PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNESSE AL SERVIZIO
PARTE B	
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	
ART. 5	DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO
ART. 6	CORRISPETTIVO, VARIANTI
ART. 7	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ART. 8	POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 9	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 10	CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO –REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA'
ART. 11	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 12	RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. 13	FORO COMPETENTE
ALLEGATI	
Allegato A "Rifiuti Speciali"	

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Il presente documento è articolato in due parti così strutturate:

- la "Parte A Capitolato Tecnico" contiene le specifiche tecniche minimali del servizio in appalto, che integrano le obbligazioni del Fornitore descritte nello "Allegato 25 al capitolato d'oneri servizi per l'abilitazione dei prestatori di servizi di gestione rifiuti speciali" emesso da Consip nella versione 2.0 a nov. 2017;
- la "Parte B Condizioni Particolari di Contratto" integra le "Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi" allegate da Consip al Bando "Servizi".

Ove confliggenti, le norme contenute nel presente documento prevalgono su quelle contenute nei succitati documenti emessi da Consip, anch'essi costituenti disciplina contrattuale.

PARTE A CAPITOLATO TECNICO

ART 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio triennale di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, che l'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 classifica come "rifiuti speciali", comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per le diverse sedi di Arpa Piemonte, dislocate nella regione, indicate al successivo art. 3, lettera C).

I rifiuti oggetto del servizio comprendono, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le seguenti tipologie:

- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti non pericolosi

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa sopraccitata, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti e dovrà comprendere la fornitura dei contenitori, dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto, nonché all'emissione dei documenti di trasporto (formulari di identificazione).

Il servizio comprende:

- la raccolta dei rifiuti presso i punti di deposito temporaneo;
- il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prelevati;
- la fornitura e la consegna dei contenitori monouso e/o riutilizzabili presso i luoghi di seguito indicati;
- la pulizia dei luoghi di deposito temporaneo presso tutti i presidi;
- il ritiro presso tutte le sedi dell'Agenzia di tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto presso i punti di raccolta e la consegna ad ogni sede dei contenitori vuoti;
- l'invio ad Arpa Piemonte di un file excel, aggiornato mensilmente, con i quantitativi CER smaltiti, suddivisi per ciascuna sede (detto invio mensile è dovuto per l'intera durata contrattuale).

Il servizio include le seguenti prestazioni da parte del Fornitore:

- ogni ritiro di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, redatto e vidimato secondo le normative vigenti (il formulario dovrà essere composto di 4 copie (1 originale e 3 copie), compilato in ogni sua parte, provvedendo alla pesatura e non barrando quindi la voce "peso da verificarsi a destino", datato, firmato e gestito in conformità alla normativa vigente;
- deve essere garantita mediante bilancia in dotazione ai mezzi e rilascio dei relativi scontrini, la pesatura delle categorie di rifiuto oggetto del prelievo;
- entro e non oltre 90 giorni dal ritiro dei rifiuti, deve pervenire in originale la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti medesimi (la quarta copia) al Dirigente Responsabile della sede di produzione dei rifiuti o al personale dallo stesso esplicitamente incaricato.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Arpa Piemonte ha l'esigenza di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, solidi o liquidi, di cui alla tabella "Rifiuti Speciali", allegata sub "A" al presente capitolato, che riporta indicativamente le categorie CER ed i quantitativi stimati da smaltire nel triennio.

Le classificazioni ed i codici citati nella presente documentazione, potranno subire variazioni a seguito di ridefinizione e/o aggiornamenti normativi.

I rifiuti ritirati possono subire tre differenti destinazioni:

- 1) essere trattati o smaltiti direttamente dal Fornitore del servizio che li ritira;
- 2) essere avviati al recupero attraverso soggetti terzi, nel qual caso il Fornitore del servizio che li ritira effettua un'operazione di messa in riserva R13;
- 3) essere avviati a trattamento/smaltimento finale attraverso soggetti terzi, nel qual caso l'Appaltatore che ritira i rifiuti effettua una o più operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) o deposito preliminare (D15); è possibile che successivamente i rifiuti vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento/smaltimento finale o che, viceversa passino attraverso altre operazioni preliminari ove consentite dalla normativa applicabile.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE

A) MODALITA' DI RACCOLTA

Il Fornitore dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti speciali dai punti di deposito temporaneo delle varie sedi di Arpa Piemonte, secondo le periodicità indicate.

Il Fornitore dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti speciali dai depositi temporanei di Arpa Piemonte ai mezzi di trasporto che dedicherà al servizio, caricandoli sui mezzi di trasporto medesimi, con utilizzo di proprio personale e di proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il controllo del peso in ogni sede di prelievo dovrà avvenire mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dal Fornitore, detraendo il peso del contenitore (ove questo sia riutilizzabile), alla presenza di un dipendente di Arpa Piemonte, che controfirmerà il formulario, al fine di quantificare la produzione di rifiuti e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico indicando il peso esatto.

B) CADENZE DI RACCOLTA

A) Rifiuti contraddistinti dal **codice C.E.R. 180103***:

cadenza settimanale.

B) Rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. 160506*, 160507*, 160508*, 190904, 140602*, 140603*, 150110*, 150202*:

cadenza: mensile per la sede di Grugliasco, bimestrale per tutte le altre sedi ad esclusione delle sedi di Biella - Ivrea e VCO, i cui prelievi vengono effettuati su chiamata.

C) Rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. 020108*, 061302*, 060404, 080317*, 080318, 130105*, 130204*, 130205*, 130206*, 130301*, 140601*, 150103, 150203, 160103, 160211*, 160212*, 160213*, 160214, 160216, 160305*, 160504*, 160505, 160601*, 170601*, 170603, 190905, 200121*, 200125:

cadenza: su richiesta, con un numero massimo, complessivo, annuo di tre interventi per sede, ad eccezione della sede di Casale Monferrato che potrebbe richiedere un maggior numero di interventi/anno.

Le cadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate in senso restrittivo le quantità massime e/o i tempi massimi per lo stoccaggio.

Per il servizio di prelievo i termini di effettuazione sono i seguenti:

- per i rifiuti di cui alla lettera A) il prelievo deve essere effettuato regolarmente nella giornata della settimana che sarà concordata con le singole sedi di raccolta, garantendo il rispetto dei tempi di giacenza nei depositi temporanei così come previsti dalla normativa vigente;
- per i rifiuti di cui alla lettera B) il prelievo deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prelievo inoltrata a mezzo fax/Pec dalla sede di raccolta;
- per i rifiuti di cui alla lettera C) il prelievo deve essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta inoltrata a mezzo fax/Pec dalla sede di raccolta.

C) SEDI DI RACCOLTA

Le Sedi di raccolta dei rifiuti prodotti da Arpa Piemonte sono di seguito elencate:

- TORINO- Via Pio VII 9 (Dipartimento Territoriale di Torino - Sede Centrale – Ufficio Acquisti Beni e Servizi)
- GRUGLIASCO – Via Sabaudia 164 (Laboratorio Specialistico Nord - Ovest)
- IVREA - Via Jervis 30 (Dipartimento Tematico Radiazioni) **In questa sede i prelievi saranno effettuati solo su chiamata**
- BIELLA – via Piacenza 11 (Dipartimento Territoriale di Biella - Piemonte Nord-Est). **In questa sede i prelievi saranno effettuati solo su chiamata**
- ALESSANDRIA – Via Don Gasparolo 1 e 3; (Laboratorio Specialistico Sud-Est – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – Spalto Marengo 33 e 38)
- ASTI – Piazza Alfieri 33 (Dipartimento Territoriale Sud-Est). **In questa sede i prelievi saranno effettuati solo su chiamata**

- CUNEO Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11; (Dipartimento Territoriale Sud-Ovest)
- NOVARA – Viale Roma 7/e (Dipartimento Territoriale Nord-Est – Laboratorio)
- VERCELLI – Via Bruzza 4 (Dipartimento Territoriale Nord-Est) **In questa sede i prelievi saranno effettuati solo su chiamata**
- VERCELLI - Via Trino 89 (Radiazioni Ionizzanti)
- CASALE MONFERRATO – Corso Indipendenza 37/39 (Polo Amianto)
- OMEGNA – Via IV Novembre 294 – (Dipartimento Territoriale Nord-Est) **In questa sede i prelievi saranno effettuati solo su chiamata.**
- LA LOGGIA – Strada Nizza 24 – (Centro Regionale Biologia Molecolare)

I rifiuti dei diversi laboratori saranno confezionati a carico dell’Agenzia committente.

D) VARIAZIONE DELLE SEDI DI RACCOLTA

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di raccolta potrebbe aumentare o diminuire oppure potrebbe variarne l’ubicazione.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all’istituzione od all’assunzione di nuove competenze.

E) TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all’Albo dei trasportatori Autorizzati, nell’assoluto e completo rispetto delle norme ADR, con l’impiego di personale adeguatamente formato e l’utilizzo di specifici ed idonei automezzi autorizzati.

I mezzi impiegati nel trasporto dovranno essere autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuti ed idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati; dovranno inoltre essere sottoposti ad adeguate bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti dovrà essere effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l’integrità e l’igiene.

Arpa Piemonte si riserva la possibilità di controllare l’effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

E’ assolutamente vietato il contemporaneo trasporto, sullo stesso mezzo, di contenitori pieni di rifiuti e contenitori vuoti (nuovi o riutilizzabili).

E’ vietata l’apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

E’ fatto divieto, in ogni caso, di effettuare operazioni di trasbordo da un automezzo all’altro all’interno delle sedi dell’Agenzia ed operazioni di trasbordo all’esterno delle sedi, per “esigenze di trasporto”, così come previsto dalla normativa vigente; tali attività dovranno in ogni caso, ad esclusione delle situazioni di effettiva ed impreveduta necessità (guasti meccanici, incidenti, ecc.) al fine di evitare eventuali danni all’ambiente ed alle persone coinvolte, essere effettuate esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

Il Fornitore si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni richieste, osservando puntualmente sia le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente Capitolato.

F) SMALTIMENTO

Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese del Fornitore, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt'oggi in vigore.

Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Il Fornitore dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento alla Direzione delle diverse sedi di raccolta ovvero al personale a ciò delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.

Qualora al Fornitore venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti deputati allo smaltimento, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente all'Agenzia la sede del nuovo impianto: in tal senso Arpa Piemonte sarà comunque sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.

G) FORNITURA DEI CONTENITORI

Dalla decorrenza dell'appalto il Fornitore dovrà fornire in relazione alle esigenze delle sedi, una quantità sufficiente di contenitori e quant'altro necessario per il conferimento dei rifiuti allo smaltimento. Quanto fornito all'avvio del contratto, dovrà essere nuovo di fabbrica (per la prima fornitura). Le modalità di fornitura dovranno essere concordate con i referenti delle varie sedi. I contenitori e quant'altro occorrente per la corretta gestione, dovranno essere forniti con le caratteristiche indicate dal presente capitolato e nelle relative ubicazioni.

Il Fornitore dovrà fornire a proprio carico, con una periodicità volta a consentire la raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità, i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse sedi Arpa.

E' pertanto da considerare esclusa ogni ipotesi di deposito dei contenitori a cura di Arpa Piemonte, diversa da quelle dettagliatamente specificate.

I contenitori per rifiuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Certificazione UNI EN ISO 23907:2013 per i contenitori da 30 e 60 litri per i rifiuti pericolosi destinati ai CER 180103* e 140603*;
- Imballaggio secondo la normativa ADR per i contenitori relativi ai CER 180103* e 140603* e per quelli relativi agli altri CER sottoposti a tale normativa;
- Sistema di rintracciabilità tramite impressione indelebile di Barcode sui contenitori già in fase di fabbricazione o utilizzo di RFID (Radio Frequency Identification) comprensivo di reportistica suddivisa per centro di costo;
- Dotazione di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
- I contenitori destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:

- l'etichetta "R", nera su campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso",
 - oppure, nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Cod. CER 18.01.03, la scritta (ex art. 8 D.P.R. 254/2003):

"Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", unitamente al simbolo di rischio biologico limitatamente all'imballaggio interno;
 - le etichettature previste dalle norme ADR, dal Regolamento UE 1357/2014 e la Decisione della Commissione Europea N. 2014/955 UE per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, attribuite secondo l'effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto.
- I contenitori dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per specifiche tipologie di rifiuti, nuovi, "a perdere", ovvero del tipo riutilizzabile, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico del Fornitore;
 - Nella ipotesi di contenitori riutilizzabili, il Fornitore dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta di Arpa Piemonte, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni necessarie;
 - Il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dal Fornitore fin dall'inizio dell'attività;
 - I contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza per la protezione della salute dei lavoratori ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente sui rifiuti ospedalieri.

Le tipologie dei contenitori da fornire sono le seguenti:

1) CONTENITORI IN MATERIALE RIGIDO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO:

Dimensioni:

- ◆ Volume 30 lt,
- ◆ Volume 60 lt;

Caratteristiche:

- ◆ sacco interno in polietilene, di colore facilmente distinguibile, di adeguato spessore, con caratteristiche di resistenza ed impermeabilità idonee e dotato di un sistema di chiusura atto ad evitare spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido;
- ◆ contenitori esterni in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; facilmente bonificabili; dotati di stabilità sul piano d'appoggio, al fine di evitare il loro rovesciamento durante la fase di riempimento;
- ◆ chiusura ermetica per la tenuta dei liquidi, così da non consentire eventuali versamenti di liquidi biologici o altro e tale da garantire la sicurezza del trasporto e da non permettere la manomissione dei rifiuti contenuti.

2) TANCHE IN MATERIALE PLASTICO IDONEE A CONTENERE: ACIDI, ALCALI, OLI MINERALI, SOLVENTI E RIFIUTI LIQUIDI IN GENERE:

Dimensioni:

- ◆ Volume 15 - 20 lt.

FUSTINI IN METALLO IDONEI A CONTENERE: SOLVENTI CLORURATI, OLI CONTAMINATI DA PCB:

Dimensioni:

- ◆ Volume 10- 15 lt.

FUSTINI IN MATERIALE PLASTICO A BOCCA LARGA NON INFERIORE A QUINDICI CENTIMETRI DI DIAMETRO IDONEI A CONTENERE RIFIUTI SOLIDI IN GENERE:

Dimensioni:

- ◆ Volume 15 -20 lt.

La fornitura dei contenitori di vario tipo deve essere rapportata nella quantità ai quantitativi di rifiuti da smaltire, con riferimento alle specificità sopra riportate.

ART. 4 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNESSE AL SERVIZIO

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico – scarico, M.U.D.) nonché la compilazione dei formulari, sono espressamente a carico dei Dirigenti Responsabili delle sedi di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato, mentre a carico dell'Appaltatore del servizio rimane l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l'avvenuto smaltimento mediante la restituzione della quarta copia del formulario, debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
--

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata del contratto d'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, ove non ivi diversamente previsto.

In corso di esecuzione del contratto potrà esserne prorogata la durata, per un massimo di 6 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (cd. proroga tecnica); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – CORRISPETTIVO, VARIANTI

Il contratto sarà gestito a quantità e valore applicando i prezzi offerti dal Fornitore. Il fabbisogno indicato nell'Allegato A "Rifiuti Speciali" è presunto in base alle necessità riscontrate nell'anno 2021 ed è dunque suscettibile di variazioni in difetto o in eccedenza nei limiti del quinto di legge, in relazione alle esigenze istituzionali dell'Agenzia, a eventuali variazioni organizzative, alla eventuale partecipazione su indicazione regionale a sperimentazioni sulla modalità di raccolta e smaltimento di rifiuti, senza che l'Appaltatore possa accampare pretese o sollevare in proposito eccezioni di sorta.

Nel caso si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione del valore del servizio nel suo complesso, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni contrattuali vigenti.

Qualora Arpa Piemonte necessiti, nel corso dell'esecuzione del contratto, di raccolta di rifiuti speciali di codice CER non ricompreso tra quelli espressamente riportati nell'Allegato A "Rifiuti Speciali", avrà facoltà di richiedere in proposito un'offerta economica all'Appaltatore.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in riferimento all'appalto in oggetto, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, per la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati quantificati da Arpa Piemonte nel **DUVRI** nella misura di € 200,00.

Il Fornitore, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dell'Agenzia, nonché l'attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI, che, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, fa parte del contratto.

ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' CIVILE

Considerata la particolare natura dell'appalto, a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto all'interno delle sedi di Arpa Piemonte, il Fornitore deve essere in possesso per l'intera durata del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a persone, cose e/o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o comunque verificatisi in dipendenza, diretta o indiretta, dall'esecuzione del servizio.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.500.000,00, massimale unico per sinistro e per persona, cosa e/o animale. L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo scopo di costituire ulteriore garanzia. L'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione del servizio a persone e/o cose, sia a Arpa Piemonte che a terzi; pertanto è tenuta a rifondere interamente i danni e a sollevare Arpa Piemonte da ogni corrispondente richiesta.

L'accertamento dei danni prodotti a Arpa Piemonte è effettuato, di norma, da personale di Arpa Piemonte in contraddittorio con il Fornitore ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. Il Fornitore deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva, costituita secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Condizioni particolari di RDO, deve avere durata non inferiore a 36 mesi e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Essa sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento iniziale dell'importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.

ART. 10 – CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO –REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA'

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di raccolta, ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati a cura della sede interessata all'Ufficio "Acquisti Beni e Servizi" di Arpa Piemonte, che provvederà a gestirli applicando l'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto".

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà emettere una fattura mensile in cui verranno riepilogate le prestazioni effettuate in tale arco temporale di riferimento presso le diverse sedi di Arpa Piemonte, con dettaglio di tutte le sedi di prelievo e dei relativi CER.

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, via Pio VII n. 9 – 10135 Torino.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Ufficio Acquisti Beni e Servizi.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'ARPA trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previo accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 12 – RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà designare, dandone comunicazione scritta ad Arpa Piemonte entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- un Responsabile tecnico, al quale l'Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ALLEGATI

Allegato A "Rifiuti Speciali"